



(Deliberazione di Giunta comunale di proposta al Consiglio comunale)

SG: 0328 del 17/07/2026

RG: 0411 del 14/07/2026

AREA: Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche

SERVIZIO: Servizio Strade, Pubblica illuminazione e Sottoservizi

ASSESSORATO: Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile

Proposta di deliberazione n° 10 del 09/07/2026

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 319

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, Esercizio 2026, effettuata con utilizzo di quote di avanzo accantonato di amministrazione a fondo passività potenziali, per l'importo complessivo di € 264.294,47, provenienti da esercizi precedenti, per l'esecuzione dell'accordo conciliativo ex art. 185 bis c.p.c., n. cronol. 3896/2026 del 21/04/2026, formalizzato nel giudizio N. 28344/2018 R.G. Tribunale di Napoli.

Il giorno 24/07/2026, nella casa comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale,

☐ in presenza

☐ in videoconferenza

☒ in modalità mista

Si dà atto che sono presenti i seguenti N° 8 Amministratori in carica:

SINDACO:

GAETANO MANFREDI

P A

☒ ☐

ASSESSORI(*):

P A

LAURA LIETO

☒ ☐

(Vicesindaco)

PIER PAOLO BARETTA

☒ ☐

ANTONIO DE IESU

☐ ☒

TERESA ARMATO

☒ ☐

EDOARDO COSENZA

☒ ☐

VINCENZO SANTAGADA

☐ ☒

MAURA STRIANO

P A

☒ ☐

CARLO PUCA

☒ ☐

EMANUELA FERRANTE

☐ ☒

CHIARA MARCIANI

☒ ☐

VALERIO DI PIETRO

☐ ☒

(*) I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica

Assume la Presidenza: GAETANO MANFREDI

Assiste il Vice Segretario Generale: MARIA APREA

Servizio Supporto giuridico agli
organi, assistenza alla Giunta e affari
istituzionali

Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

DIEGO GIANNINO

-firmato digitalmente-

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che:

- la Innovazione s.r.l. è risultata proprietaria di tre locali terranei posti in Napoli, alla Via Posillipo, nn. 296, 297 e 298, identificati al NCEU di Napoli con i seguenti dati catastali: Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 2, cat C/6 Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 3, cat. C/6 Sezione Chiaia, foglio 25, particella 393, sub 5, cat C/6;
- sin dal 2014, l'immobile che prende accesso dal civico 296 e 297, è stato interessato da copiose infiltrazioni di acqua;
- a causa di tali fenomeni infiltrativi, in data 04/07/2014, i VV.F. di Napoli avevano effettuato un sopralluogo all'esito del quale avevano prescritto l'esecuzione di idonee indagini tecniche;
- a seguito del predetto sopralluogo, il Comune di Napoli notificava alla Innovazione s.r.l. una diffida con la quale intimava di non praticare e a non far praticare i luoghi nelle more delle verifiche e della eliminazione del pericolo;
- successivamente, con atto di citazione iscritto a ruolo con N. 28344/2018 R.G. Tribunale di Napoli, trasmesso con prot. n. PG./2018/1000586 del 16/11/2018 all'allora competente Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare, la Innovazione s.r.l. (proprietaria al momento dell'instaurazione del giudizio del locale terraneo ubicato alla Via Posillipo, n. 296 - 297), conveniva in giudizio il Comune di Napoli e la proprietà dell'immobile soprastante al fine di accertare e dichiarare che le infiltrazioni d'acqua presenti nella sua proprietà derivassero dal soprastante fabbricato e dalla fognatura comunale e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al ristoro dei danni da infiltrazioni quantificati in complessivi € 320.000,00, oltre quelli successivi maturandi nella misura di euro 102.000.00 per ciascun anno di mancato utilizzo dei locali ed oltre il costo delle opere necessarie per il ripristino della proprietà;
- nel corso del giudizio veniva disposta una Consulenza Tecnica di Ufficio, depositata in data 14.10.2022, che provvedeva ad accertare le cause delle lamentate infiltrazioni ed i danni arrecati alla proprietà attrice;
- nelle more del giudizio, con atto del 30.07.2021, la Innovazione S.r.l. provvedeva a vendere alla Zoe Service S.r.l. i beni oggetto del giudizio; la Zoe Service S.r.l. spiegava quindi comparsa di intervento volontario, chiedendo ed ottenendo l'estromissione dal giudizio della Innovazione S.r.l..

Considerato che:

- Il Ctu individuava le cause dei fenomeni infiltrativi, da attribuirsi alla responsabilità del Comune di Napoli, nel modo che segue: *“alla luce di quanto emerso dalle indagini strumentali eseguite, è possibile asserire che il tratto di manufatto fognario comunale (corsetto) ispezionato ed insistente sulla Salita Villanova è affetto da alcune problematiche che interferiscono con il normale deflusso dei reflui e che compromettono, localmente, la tenuta idraulica dello stesso. Si precisa che quest'ultima condizione alimenta localizzati fenomeni d'infiltrazione di acqua e liquami nei terreni e nei manufatti posti all'intorno delle suddette criticità e pertanto – vista l'ubicazione di dette criticità oltre a tutto quanto già riportato ai punti n. 1- 2-3-4 di pag. n. 19 della presente relazione tecnica d'ufficio e alla localizzazione della scalinata di Salita Villanova rispetto ai luoghi di proprietà attorea così come rilevabili dalla figura n. 2 di pag. n. 21 - si ritiene che le stesse, o gran parte di esse, sono la causa determinante dei lamentati fenomeni di infiltrazione e percolazione che si verificano all'interno degli ipogei sottoposti ed adiacenti alla scalinata Salita Villanova con gli accessi lungo la via Posillipo ai civici 296 – 297”. L'ausiliario statuiva altresì che: “al fine di eliminare definitivamente la causa della problematica rilevata bisognerà, pertanto, procedere al*

rifacimento totale del sistema fognario comunale insistente sulla Salita Villanova che da Via Petrarca giunge alla sottostante Via Posillipo”;

- le indagini peritali hanno inoltre consentito di escludere dalle cause delle problematiche rilevate le eventuali infiltrazioni idriche provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà dell'altra parte convenuta in giudizio;

Considerato altresì che:

- Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Innovazione s.r.l., poi Zoe Service S.r.l., con sentenza n. 6065/2025 del 17/06/2025, ha disposto l'estromissione dal giudizio della Innovazione s.r.l. ed il rigetto della domanda nei confronti della proprietà del fabbricato soprastante, ed ha condannato il solo Comune di Napoli al risarcimento dei danni patiti dalla società istante quantificati complessivamente in € 21.236,24 oltre interessi e rivalutazione, rimettendo la causa in istruttoria con separata ordinanza del 17/06/2025, con la quale, considerato di dover procedere alla quantificazione del danno figurativo richiesto, ha conferito nuovo incarico al CTU con il seguente quesito: *“accerti il ctu, alla luce della zona in cui si trovano gli immobili e delle condizioni in cui gli stessi versavano al momento dell'instaurazione del giudizio, nonché delle quotazioni OMi per immobili simili, il valore locativo dei beni di proprietà della società attrice, previa verifica della effettiva possibilità, alla luce della destinazione urbanistica e delle risultanze catastali dei locali, di locare gli stessi e tenendo conto della circostanza che, tra gli allegati all'atto di citazione del 17.10.2018, risulta la proposta di locazione della società Dipedi S.r.l. gruppo Carrefour Italia datata 17.04.2013 dei locali di proprietà attrice interessati dai fenomeni infiltrativi nonché tenuto conto dei canoni”*.

Considerato, infine, che:

- con nota prot. n. PG/2025/1057187 del 17/11/2025, il Servizio Difesa Giuridica Civile ha trasmesso la Consulenza Tecnica definitiva con la quale l'ausiliario del Giudice ha concluso che *“l'ammontare del valore locativo dalla data di instaurazione del giudizio all'attualità è pari ad € 311.560,40 mentre dal luglio 2014 all'attualità è pari ad € 488.980,30”*;
- sulla scorta di tali evidenze, il Giudice, con ordinanza del 29/10/2025, ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa, trasmessa al Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, *medio tempore* diventato competente in materia: *“Il Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t. corrisponderà a favore della Zoe Service S.r.l. (già Breda Pelli S.r.l.s.) in persona del l.r.p.t., l'importo complessivo di € 250.000,00 su cui andranno calcolati gli interessi al tasso legale dalla accettazione della proposta al saldo. Spese di CTU tecnica a carico di tutte le parti del giudizio. Spese di lite compensate nella misura del 50% pari ad € 7.051,50 oltre Iva e Cpa se dovute (totale complessivo pari a 14.103,00) calcolate su uno scaglione di € 250.000,00 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) applicando i parametri medi e, con la precisazione, che si tiene in considerazione l'ammontare del valore locativo dalla data di instaurazione del giudizio dal 2018”*.

Rilevato che:

- dall'adesione a siffatta proposta conciliativa deriva una significativa riduzione degli oneri economici a carico dell'Ente rispetto all'ipotesi alternativa costituita dall'accoglimento della domanda attorea, quantificata dal CTU in un importo variabile tra € 311.560,40 ed € 488.980,30 a seconda della data di decorrenza del conteggio;
- in ragione di tali considerazioni, il Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, con nota prot. n. PG/2026/179099 del 06/02/2026, ha espresso parere favorevole sull'adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis, c.p.c.;

- all'udienza del 21/04/2026, le parti hanno quindi dichiarato di accettare la proposta conciliativa così come formulata dal Giudice con ordinanza del 29/10/2025.

Ritenuto, dunque, che:

- sia di tutta evidenza che l'opzione di aderire alla proposta conciliativa costituisce la soluzione economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale minimizzando l'esborso rispetto all'accoglimento della domanda attorea così come quantificata dal CTU a seguito di sentenza di condanna parziale n. 6065/2025 del 17/06/2025 e di separata ordinanza istruttoria del 17/06/2025.

Dato atto che:

- al fine di garantire il pagamento da parte del Comune del corrispettivo dell'accordo transattivo formulato nel giudizio si rende necessaria una variazione di spesa al Bilancio 2026-2028, esercizio 2026, tramite applicazione di quote di avanzo accantonato a fondo passività potenziali per l'importo complessivo di € 264.294,47.

Ritenuto che per le motivazioni innanzi riportate, ai sensi degli artt. n. 42 e 175 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 sussistano i presupposti per procedere ad una variazione di bilancio da effettuare tramite applicazione di quote di avanzo accantonato provenienti da esercizi precedenti, ai sensi del paragrafo 9.2 del Principio Contabile, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n.126/2014;
- l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nella parte in cui prevede che le Variazioni di Bilancio che, in attesa dell'approvazione del Consuntivo, applicano al Bilancio quote vincolate o accantonate del Risultato di Amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del Prospetto aggiornato del Risultato di Amministrazione Presunto da parte della Giunta entro il 31 gennaio;
- l'art. 175 co. 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede che il Bilancio di Previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
- l'art. 175 co. 2, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che le Variazioni al Bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dall'art.175 ai commi 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell'organo esecutivo e del Responsabile del Servizio;
- l'art. 175 co. 3, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che le Variazioni al Bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve alcune variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che in caso di urgenza le Deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarata immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei presenti;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il principio generale della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.1 e il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n.4/2, in particolare il paragrafo 9.2;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2026/2028, approvato con DGC n. 108 del 18/03/2026, alla sezione 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 29 gennaio 2026 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 proposto dalla Giunta;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 30/04/2026 è stato approvato il rendiconto della gestione 2025.

Attestato che:

- ☐ l'attività amministrativa si è svolta regolarmente e correttamente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato dal D.L. 174/12 convertito in legge n. 213/12, e degli art. 13 comma 1 lett. b) e art. 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei controlli interni;
- ☐ ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/13 e s.m.i. e degli artt. 6 e 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera G.C. n. 69 del 01 marzo 2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente che adotta il presente atto, e del dipendente responsabile dell'Istruttoria e i soggetti destinatari dello stesso;
- ☐ il presente documento non contiene dati personali;
- ☐ il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ma non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.

Ritenuto altresì che ricorrendo i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Dirigente del Servizio
Strade Pubblica Illuminazione e Sottoservizi
Ing. Edoardo Fusco

Attestato che:

☒ *il presente documento non contiene dati personali;*

ovvero

☐ *il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.*

ovvero

☐ *il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.*

Si attesta, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente:

- 1. Allegato 1 Verbale conciliazione ZOE SERVICE SRL.pdf (n.1 pagina);*
- 2. Allegato 2 Proposta conciliativa.pdf (n.4 pagine);*

Totale pagine allegati: 5

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dalla Dirigenza sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi qui di seguito sottoscrivono

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Strade, Pubblica illuminazione e
Sottoservizi
EDOARDO FUSCO
-firmato digitalmente-

Con voti unanimi

DELIBERA

PROPORRE AL CONSIGLIO :

1. **Approvare** la seguente Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, Esercizio 2026, effettuata con utilizzo di quote di avanzo accantonato a fondo passività potenziali, per l'importo complessivo di € 264.294,47, al fine di dare esecuzione all'accordo conciliativo ex art. 185 bis c.p.c., n. cronol. 3896/2026 del 21/04/2026, giudizio N. 28344/2018 R.G. Tribunale di Napoli, da effettuarsi come segue:
 - variazione tramite applicazione di quote di avanzo accantonato a fondo passività potenziali per l'importo complessivo di € 264.294,47, disponendo l'utilizzo, sia in termini di competenza che di cassa, dei seguenti importi in esso confluiti e provenienti da annualità precedenti come di seguito dettagliato:

E/S	Codice di Bilancio	CAP./ART	DESCRIZIONE	VARIAZ. 2025
S	10.05-1.10.05.02.001	N.I.	Applicazione di avanzo accantonato al fondo passività potenziali, oneri da contenzioso, esecuzione accordo conciliativo ex art. 185 bis c.p.c., n. cronol. 3896/2026 del 21/04/2026, giudizio N. 28344/2018 R.G. Tribunale di Napoli, al bilancio di previsione 2026-2028, Esercizio 2026, capitolo di spesa di Nuova Istituzione	€ 264.294,47

2. **Demandare** al Dirigente competente di porre in essere tutti i necessari atti gestionali consequenziali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Strade, Pubblica illuminazione e Sottoservizi
EDOARDO FUSCO
-firmato digitalmente-

Presa Visione: IL RESPONSABILE DELLA
MACROAREA
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
EDOARDO FUSCO
-firmato digitalmente-

L'Assessore con delega Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile
EDOARDO COSENZA
-firmato digitalmente-



Servizio Strade, Pubblica illuminazione e Sottoservizi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 10 DEL 09/07/2026 , AVENTE AD OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, Esercizio 2026, effettuata con utilizzo di quote di avanzo accantonato di amministrazione a fondo passività potenziali, per l'importo complessivo di € 264.294,47, provenienti da esercizi precedenti, per l'esecuzione dell'accordo conciliativo ex art. 185 bis c.p.c., n. cronol. 3896/2026 del 21/04/2026, formalizzato nel giudizio N. 28344/2018 R.G. Tribunale di Napoli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Strade, Pubblica illuminazione e Sottoservizi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 14/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Strade, Pubblica illuminazione e
Sottoservizi
EDOARDO FUSCO
-firmato digitalmente-



Area Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. **10 DEL 09/07/2026**, AVENTE AD OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, Esercizio 2026, effettuata con utilizzo di quote di avanzo accantonato di amministrazione a fondo passività potenziali, per l'importo complessivo di € 264.294,47, provenienti da esercizi precedenti, per l'esecuzione dell'accordo conciliativo ex art. 185 bis c.p.c., n. cronol. 3896/2026 del 21/04/2026, formalizzato nel giudizio N. 28344/2018 R.G. Tribunale di Napoli.

pervenuta all'Area Ragioneria in data 14/07/2026 e protocollata con il n RG/2026/0411

- ☐ **30.000.000,00 €** ai sensi del D.L.96/2025 art.7 comma 8 "America.s Cup" per le annualità 25-26-27;
- ☐ **270.086.339,71 €** pari all'importo indicato alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31.12.2025 al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del Fondo Anticipazione Liquidità;
- ☐ **175.448.896,89 €** pari all'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio nel Bilancio di Previsione 2026/2028.
- ☐ Visto l'art 15, co. 3 del d.l. n. 77/2021 secondo il quale Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ai fini del rispetto di richiamato limite, si dà atto della seguente situazione:

Totale applicato nel bilancio di previsione 2026, rilevante ex art. 1 commi 897/898 legge 145/2018	€ 61.055.494,21
Avanzo applicato con successive variazioni	€ 168.932.418,98
Avanzo applicato con la presente proposta di variazione	€ 264.294,47
TOTALE APPLICATO AGGIORNATO	<u>230.252.207,66 €</u>

che rientra nell'importo massimo applicabile.

Il Ragioniere Generale esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Addì, 16/07/2026

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi Informatici del Comune di Napoli.

IL RAGIONIERE GENERALE
CLAUDIA GARGIULO
-firmato digitalmente-

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi Informatici del Comune di Napoli.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. **10 DEL 09/07/2026**, AVENTE AD OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, Esercizio 2026, effettuata con utilizzo di quote di avanzo accantonato di amministrazione a fondo passività potenziali, per l'importo complessivo di € 264.294,47, provenienti da esercizi precedenti, per l'esecuzione dell'accordo conciliativo ex art. 185 bis c.p.c., n. cronol. 3896/2026 del 21/04/2026, formalizzato nel giudizio N. 28344/2018 R.G. Tribunale di Napoli.

pervenuta alla Segreteria Generale in data 17/07/2026 e registrata con il SG 0328

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta deliberativa in esame si intende proporre al Consiglio Comunale una variazione al Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, per l'applicazione di avanzo accantonato al Fondo Passività Potenziali — Fondo Contenzioso pari a € 264.294,47, al fine di dare esecuzione all'accordo conciliativo.

□ ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla lettura della parte narrativa si evince che il comune di Napoli, a seguito di verifica da parte del CTU incaricato e di sentenza del Tribunale di Napoli n. 6065/2025 del 17/06/2025, è stato ritenuto responsabile di fenomeni infiltrativi verificatisi in due locali posti in via Posillipo 296 e 297, di proprietà privata ed è stato, pertanto, condannato *“al risarcimento dei danni patiti dalla società istante”*.

Il Tribunale ha incaricato nuovamente il CTU per procedere alla quantificazione del danno, il quale *“ha concluso che “l'ammontare del valore locativo dalla data di instaurazione del giudizio all'attualità è pari ad € 311.560,40 mentre dal luglio 2014 all'attualità è pari ad € 488.980,30”*.

Il Giudice, sulla scorta di quanto concluso dal CTU, ha formulato una proposta conciliativa, con la quale il comune di Napoli corrisponderà *“l'importo complessivo di € 250.000,00 su cui andranno calcolati gli interessi al tasso legale dalla accettazione della proposta al saldo. Spese di CTU tecnica a carico di tutte le parti del giudizio. Spese di lite compensate nella misura del 50% pari ad € 7.051,50 oltre Iva e Cpa se dovute (totale complessivo pari a 14.103,00)”*.

Come dichiarato dalla dirigenza proponente *“dall'adesione a siffatta proposta conciliativa deriva una significativa riduzione degli oneri economici a carico dell'Ente rispetto all'ipotesi alternativa costituita dall'accoglimento della domanda attorea, quantificata dal CTU in un importo variabile tra € 311.560,40 ed € 488.980,30 a seconda della data di decorrenza del conteggio”*, esprimendo pertanto parere favorevole sull'adesione alla proposta.

Risulta quindi necessario *“al fine di garantire il pagamento da parte del Comune del corrispettivo dell'accordo transattivo formulato”*, procedere a una variazione di Bilancio 2026-2028, esercizio 2026, tramite applicazione di quote di avanzo accantonato a fondo passività potenziali per l'importo complessivo pari a € 264.294,47.

□ PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere di regolarità contabile si afferma che, nel considerare la proposta in esame, il Ragioniere Generale attesta che l'avanzo applicato *“rientra nell'importo massimo applicabile”*.

□ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Art. 175, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 *“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”*;

- art. 239, comma 1, lett. b del D. Lgs. 267/2000 *“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni (...) pareri, (...), in materia di (...) variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti (...)”*.

- l'art. 1, commi 897 e 898, della L. 145/2018, che fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato.

□ DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Art. 15 del Regolamento di Contabilità, che disciplina le variazioni di bilancio e relative comunicazioni.

□ CONSIDERAZIONI FINALI

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, la variazione di Bilancio oggetto di proposta al Consiglio Comunale, successivamente alla sua approvazione in sede di Giunta Comunale e prima della sua discussione ed eventuale approvazione in seduta di Consiglio Comunale, necessiterà dell'espressione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.

Si precisa che la richiesta di dichiarare il provvedimento in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, è da intendersi rivolta al Consiglio Comunale.

Si evidenzia, infine, che parte della spesa da assumere a carico del bilancio comunale riguarda somme dovute a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento; pertanto, si renderà necessario notificare della vicenda la Procura regionale della Corte dei Conti ai fini della valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa.

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'adozione degli atti da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, di economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Addì, 23/07/2026

IL VICESEGREARIO
GENERALE
MARIA APREA

-firmato digitalmente-

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi Informatici del Comune di Napoli.

*A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
Il funzionario, Fabrizio Ricci
Il dirigente, Maria Aprea*

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi Informatici del Comune di Napoli.

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. **10 DEL 09/07/2026**, AVENTE AD OGGETTO:
Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, Esercizio 2026, effettuata con utilizzo di quote di avanzo accantonato di amministrazione a fondo passività potenziali, per l'importo complessivo di € 264.294,47, provenienti da esercizi precedenti, per l'esecuzione dell'accordo conciliativo ex art. 185 bis c.p.c., n. cronol. 3896/2026 del 21/04/2026, formalizzato nel giudizio N. 28344/2018 R.G. Tribunale di Napoli.
Assume il numero progressivo annuale **319**

la proposta di deliberazione è corredata:

☒ degli allegati, come descritti in premessa per un totale di n 5 pagine;

☒ del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per un totale di n. 1 pagine;

☒ del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per un totale di n. 2 pagine;

☒ delle osservazioni del Segretario Generale previste dall'art. 13 comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, per un totale di n. 3 pagine;

☒ Approvata con voti UNANIMI

ovvero

☐ Approvata con ... voti favorevoli,contrari eastenuti

La Deliberazione di Giunta comunale n 319 è composta da pagine 6.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sindaco GAETANO MANFREDI
-firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MARIA APREA
-firmato digitalmente-



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 28/07/2026 e per i quindici giorni successivi.

La stessa è comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi art. 125 del D. Lgs. 267/2000, nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Addì, 28/07/2026

Servizio Supporto giuridico agli organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione
DIEGO GIANNINO
-firmato digitalmente-